



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento -Tribunale federale - prima dello svolgimento della prima udienza - necessità

Descrizione

L'art. 127, comma 1, CGS prevede che, dopo l'atto di deferimento, e prima che venga svolta la prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per richiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata. Il Codice in vigore, rispetto a quello abrogato (art. 23 CGS del 2007 fino alla conclusione del dibattimento di 1° grado), individua il termine ultimo per chiedere il patteggiamento, in un momento anteriore allo svolgimento della prima udienza. Pertanto, allorché tale termine non sia stato rispettato, legittimamente il Tribunale respinge l'istanza di addivenire ad un accordo ex art. 127 CGS.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 44/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 127, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0044 CFA del 9 ottobre 2023 (ASD Cjarlins Muzane-Sig. Matteo Dionisi/Procura Federale)